



*Il Ministro dell'Interno
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;

VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 738, della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che, a decorrere dal 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), stabilendo, altresì, che le disposizioni dei commi da 739 a 783 del medesimo articolo 1 disciplinano l’imposta municipale propria (IMU);

CONSIDERATO che, in base al citato comma 739, dell’articolo 1, della legge n. 160 del 2019, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 834, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, l’imposta municipale propria (IMU) si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando per la regione Friuli Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano l’autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti e che continuano ad applicarsi le norme di cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relativa all’imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento e alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, sull’imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano. Per la regione Friuli Venezia Giulia si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la legge regionale 14 novembre 2022, n. 17, recante istituzione dell’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA);

VISTO l’articolo 1, comma 759, della menzionata legge n. 160 del 2019, recante la disciplina delle fattispecie di esenzione dal versamento dell’imposta municipale propria (IMU);

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”;

VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 81, della citata legge n. 197 del 2022, il quale ha aggiunto all’articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la lettera *g-bis*), prevedendo, a decorrere dall’anno 2023, l’esenzione per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale;

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dalla ripetuta lettera *g-bis*), secondo periodo, il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima disposizione, sentita la Conferenza Stato-





*Il Ministro dell'Interno
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione;

VISTO, inoltre, l'articolo 1, comma 82, della citata legge n. 197 del 2022, il quale prevede che per ristorare i comuni per le minori entrate derivanti dall'attuazione della lettera g-bis) del comma 759 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, introdotta dal comma 81 del medesimo articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 62 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 e che le modalità di accesso alle erogazioni del fondo sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2024 recante approvazione dei modelli della "Dichiarazione IMU/IMPi" di cui all'articolo 1, comma 769 della legge n. 160 del 2019, nonché della "Dichiarazione IMU ENC" di cui all'articolo 1, comma 770 della legge n. 160 del 2019;

VISTO, in particolare, l'articolo 2, comma 2, del menzionato decreto del 24 aprile 2024, secondo il quale, la dichiarazione IMU/IMPi deve essere presentata esclusivamente, secondo modalità telematica, se riguarda l'esenzione per «gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale», di cui all'art. 1, comma 759, lettera g-bis) della legge n. 160 del 2019. La dichiarazione deve essere trasmessa, con la medesima modalità, anche allorché cessa il diritto all'esenzione;

RITENUTO di dover ora procedere al riparto, per l'anno 2023, del fondo previsto dal articolo 1, comma 82, della menzionata legge n. 197 del 2022, al fine di ristorare i comuni per le minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 759, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sulla base del minor gettito derivante dalla citata esenzione, accertato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze;

CONSIDERATO che le menzionate risorse di cui all'articolo 1, comma 82, della suindicata legge di bilancio n. 197 del 2022 relative all'anno 2023 sono iscritte nel conto dei residui del capitolo 1443;

VISTA la Nota metodologica recante il riparto del contributo di cui all'articolo 1, comma 82, della legge n. 197 del 2022;





Il Ministro dell'Interno
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

ACQUISITA l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 27 marzo 2025;

DECRETA:
Articolo unico

(Ripartizione per l'anno 2023 del fondo di cui all'articolo 1, comma 82, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. Al fine di ristorare i comuni per le minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 759, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il fondo di 62 milioni di euro, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno dall'articolo 1, comma 82, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è parzialmente ripartito, per l'anno 2023, per un importo complessivo di 2.451.989 euro, secondo i criteri e le modalità definiti nell'allegato A "Nota metodologica concernente il riparto del contributo di cui all'articolo 1, co. 82 della Legge n. 197/2022", e nelle misure indicate nell'allegato B, "Riparto del contributo di cui all'articolo 1, comma 82, della Legge n. 197/2022".
2. Con successivi analoghi provvedimenti si provvederà al riparto della dotazione finanziaria del fondo istituito dall'articolo 1, comma 82, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per le annualità successive.
3. Gli allegati A e B costituiscono parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e della pubblicazione sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Giorgetti

IL MINISTRO DELL'INTERNO
Piantedosi





ALLEGATO A

Nota metodologica concernente il riparto del contributo di cui all'articolo 1, co. 82, della Legge n. 197/2022

Premessa.

L'articolo 1, comma 81, della Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio per l'anno 2023) ha introdotto la lettera g-bis all'articolo 1, comma 759, della Legge n. 160/2019, prevedendo che, a decorrere dall'anno 2023, l'esenzione dall'IMU per *"gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale"*.

Il successivo comma 82 della medesima Legge di Bilancio per l'anno 2023 ha istituito, a decorrere dall'anno 2023, un fondo con una dotazione annua di 62 milioni di euro al fine di ristorare i comuni delle minori entrate destinati dall'esenzione in esame.

Sempre secondo quanto indicato dal citato comma 82, *"le modalità di accesso alle erogazioni del fondo sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali"*.

Pertanto, con il decreto in esame, di cui la presente nota metodologica è parte integrante, si provvede al riparto del ristoro per l'anno 2023 sulla base dei criteri metodologici di seguito riportati.

Determinazione del contributo.

Per la determinazione degli effetti dell'esenzione in commento, il citato comma 81 ha previsto che, secondo modalità telematiche da determinarsi con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il soggetto passivo deve comunicare il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione.



Pur in assenza del decreto sopra indicato, si evidenzia che l'obbligo di comunicazione è assolto mediante l'invio delle dichiarazioni IMU o IMU-ENC da parte dei soggetti possessori degli immobili esenti ai sensi della lettera g-bis) in esame.

In particolare, si rileva che l'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2024, concernente l'approvazione dei modelli della Dichiarazione IMU/IMPi" di cui all'art. 1, comma 769 della legge n. 160 del 2019, nonché della "Dichiarazione IMU ENC" di cui all'art. 1, comma 770 della legge n. 160 del 2019, ha previsto che la *"dichiarazione iMU/IMPi deve essere presentata esclusivamente, secondo modalità telematica, se riguarda l'esenzione per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale, di cui all'articolo 1, comma 759, lettera g-bis) della legge n. 160 del 2019. La dichiarazione deve essere trasmessa, con la medesima modalità, anche allorché cessa il diritto all'esenzione"*.

Per la quantificazione del ristoro da erogare ai comuni, relativamente al minor gettito del solo anno 2023, sono stati quindi acquisiti i dati delle dichiarazioni IMU e IMU-ENC presentate nel corrente anno con riferimento all'annualità precedente, elaborando i valori della specifica sezione **"Esenzione per immobili non utilizzabili né disponibili"**.

Ai fini dell'analisi sono stati considerati tutti i record in cui è stato compilato il campo "Tipo" delle dichiarazioni. Il campo ha valore "1" in caso di **violazione di domicilio, Invasione di terreni o edifici** o "2" in caso di **occupazione abusiva per la quale sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale**.

Le dichiarazioni in questa sezione contengono inoltre i seguenti campi:

- Autorità presso la quale è stata presentata la denuncia o che ha iniziato l'azione giudiziale penale.
- Data della denuncia del provvedimento di inizio dell'azione giudiziaria penale presenti nello stesso quadro dichiarativo.

Oltre alla data di cui sopra, sono stati considerati i seguenti campi relativi all'immobile in oggetto e presenti nelle dichiarazioni:

- "Data inizio/termine del possesso o variazione di imposta".
- "Inizio-termine dell'agevolazione" (Flag I/T).

Per ciascun immobile indicato in dichiarazione sono state effettuate le seguenti operazioni per la determinazione del ristoro da erogare ai comuni interessati:



1. Determinazione del periodo di esenzione dell'anno utilizzando i dati indicati nei relativi campi dichiarativi¹.
2. Calcolo della percentuale di possesso dell'immobile da parte del contribuente.
3. Determinazione della base imponibile IMU dell'immobile interessato, applicazione delle aliquote deliberate da ogni ente per ciascuna categoria di immobile² e calcolo dell'esenzione tenuto conto del periodo di cui al punto 1. Gli importi esenti così calcolati sono stati poi aggregati per comune.

Nel complesso, dopo aver eliminato errori e duplicazioni, sono stati elaborati 2.811 record riferiti a 229 soggetti dichiaranti; all'esito delle operazioni sopra descritte, si è pervenuto a un ristoro complessivo per il solo anno 2023 pari a **2.451.989 euro**, riportando nell'allegato B la specificazione su base comunale degli importi da attribuire a ciascun ente.

Ai fini del ristoro in esame non si considerano i comuni delle Province autonome di Trento e Bolzano e della Regione Friuli-Venezia Giulia dove l'IMU è sostituita da imposte immobiliari istituite dalle predette Autonomie speciali in ragione delle rispettive prerogative statutarie.

Per il riparto del contributo relativo alle annualità successive si ritiene che la fattispecie prevista dalla citata lettera g-bis) comporti effetti variabili nel corso del tempo e non risulta possibile al momento considerare gli importi determinati per l'anno 2023 a titolo di ristoro a regime. Per il ristoro delle relative minori entrate, stante la necessità di acquisire i dati delle dichiarazioni che saranno presentate a decorrere dall'anno 2025, si provvederà con successivi decreti, da emanarsi con le modalità previste dall'articolo 1, comma 82, della legge n. 197/2022.

¹ Sono stati utilizzati, ove compilati, i campi "Data inizio/termine del possesso o variazione imposta" e "Data della denuncia o del provvedimento di inizio dell'azione giudiziaria penale". Nei casi in cui un soggetto, per il medesimo immobile, abbia presentato due record diversi con il Flag "Inizio-termine dell'agevolazione" alternativamente valorizzato con I e con T si è provveduto a creare un record unico con date di inizio e fine agevolazione.

² Gli immobili risultati nelle dichiarazioni sono stati classificati in: fabbricati abitativi (distinguendo quelli dichiarati da ATER), altri fabbricati, terreni e aree fabbricabili.



Allegato B - Riparto del contributo (anno 2023) di cui all'articolo 1, comma 82, della Legge n. 197/2022

CODICE CATASTALE	COMUNE	PROVINCIA	REGIONE	IMPORTO CONTRIBUTO (in euro)
A001	Abano Terme	PD	Veneto	382
A010	Abbiategrasso	MI	Lombardia	5.000
A132	Albano Laziale	RM	Lazio	1.876
A222	Alpignano	TO	Piemonte	161
A323	Anzio	RM	Lazio	10.198
A341	Aprilia	LT	Lazio	460
A352	Aramengo	AT	Piemonte	693
A441	Arsago Seprio	VA	Lombardia	98
A473	Assago	MI	Lombardia	773
A479	Asti	AT	Piemonte	20.598
A535	Bacoli	NA	Campania	432
A546	Bagheria	PA	Sicilia	3.233
A561	Montecatini-Terme	PT	Toscana	61
A573	Bagnolo in Piano	RE	Emilia-Romagna	2.302
A617	Barano d'Ischia	NA	Campania	604
A638	Barcellona Pozzo di Gotto	ME	Sicilia	7.080
A662	Bari	BA	Puglia	2.525
A872	Binasco	MI	Lombardia	478
A920	Boffalora sopra Ticino	MI	Lombardia	1.215
A940	Bollate	MI	Lombardia	277
A944	Bologna	BO	Emilia-Romagna	19.794
A999	Borghetto Santo Spirito	SV	Liguria	660
B157	Brescia	BS	Lombardia	1.170
B162	Bresso	MI	Lombardia	596
B235	Bubbiano	MI	Lombardia	100
B286	Buscate	MI	Lombardia	1.840
B303	Buti	PI	Toscana	70
B354	Cagliari	CA	Sardegna	644
B436	Calvagese della Riviera	BS	Lombardia	818
B490	Camogli	GE	Liguria	450
B507	Campi Bisenzio	FI	Toscana	6.272
B519	Campobasso	CB	Molise	929
B639	Cantù	CO	Lombardia	1.142
B780	Carini	PA	Sicilia	12.019
B923	Casamassima	BA	Puglia	487
C013	Pero	MI	Lombardia	423
C041	Castagnaro	VR	Veneto	997
C291	Castel Volturno	CE	Campania	451
C351	Catania	CT	Sicilia	5.383
C523	Cernusco sul Naviglio	MI	Lombardia	713
C552	Cerveteri	RM	Lazio	1.442
C627	Chieri	TO	Piemonte	182
C665	Chivasso	TO	Piemonte	317
C707	Cinisello Balsamo	MI	Lombardia	3.627
C894	Cologno al Serio	BG	Lombardia	1.005
C895	Cologno Monzese	MI	Lombardia	842
C957	Conegliano	TV	Veneto	829
D045	Corsico	MI	Lombardia	12.726



CODICE CATASTALE	COMUNE	PROVINCIA	REGIONE	IMPORTO CONTRIBUTO (in euro)
D086	Cosenza	CS	Calabria	435
D205	Cuneo	CN	Piemonte	1.271
D526	Felino	PR	Emilia-Romagna	1.047
D561	Fiano Romano	RM	Lazio	455
D612	Firenze	FI	Toscana	12.556
D643	Foggia	FG	Puglia	1.416
D673	Fontanellato	PR	Emilia-Romagna	16.737
D812	Frossasco	TO	Piemonte	1.325
D869	Gallarate	VA	Lombardia	2.997
D912	Garbagnate Milanese	MI	Lombardia	1.254
D960	Gela	CL	Sicilia	3.288
D969	Genova	GE	Liguria	12.420
E001	Ghemme	NO	Piemonte	69
E094	Gorgonzola	MI	Lombardia	1.087
E185	Grisolia	CS	Calabria	276
E313	Inveruno	MI	Lombardia	199
E388	Jesi	AN	Marche	145
E415	Lainate	MI	Lombardia	389
E472	Latina	LT	Lazio	9.864
E625	Livorno	LI	Toscana	76.175
E955	Marigliano	NA	Campania	1.388
F023	Massa	MS	Toscana	4.432
F158	Messina	ME	Sicilia	2.400
F205	Milano	MI	Lombardia	592.277
F240	Mirandola	MO	Emilia-Romagna	709
F246	Misilmeri	PA	Sicilia	497
F377	Monreale	PA	Sicilia	1.265
F381	Monsano	AN	Marche	124
F382	Monselice	PD	Veneto	7.176
F520	Montegiorgio	FM	Marche	1.007
F839	Napoli	NA	Campania	10.739
F874	Nerviano	MI	Lombardia	313
F889	Nichelino	TO	Piemonte	3.956
F924	Nola	NA	Campania	269
G015	Olbia	SS	Sardegna	869
G023	Olevano sul Tusciano	SA	Campania	2.230
G220	Paderno Dugnano	MI	Lombardia	3.042
G273	Palermo	PA	Sicilia	11.970
G283	Palma Campania	NA	Campania	2.509
G337	Parma	PR	Emilia-Romagna	9.741
G395	Peccioli	PI	Toscana	117
G634	Pieve Emanuele	MI	Lombardia	2.533
G686	Pioltello	MI	Lombardia	3.470
G687	Piombino	LI	Toscana	3.498
G693	Piove di Sacco	PD	Veneto	368
G722	Pizzo	VV	Calabria	58
G822	Ponsacco	PI	Toscana	3.080
G859	Pontevico	BS	Lombardia	1.824
G871	Ponza	LT	Lazio	579
G929	Posada	NU	Sardegna	11.787



CODICE CATASTALE	COMUNE	PROVINCIA	REGIONE	IMPORTO CONTRIBUTO (in euro)
G999	Prato	PO	Toscana	17.236
H119	Quartucciu	CA	Sardegna	30
H224	Reggio di Calabria	RC	Calabria	230
H246	Retorbido	PV	Lombardia	3.165
H264	Rho	MI	Lombardia	1.106
H294	Rimini	RN	Emilia-Romagna	314
H320	Ripa Teatina	CH	Abruzzo	1.569
H481	Rodigo	MN	Lombardia	14.121
H500	Rolo	RE	Emilia-Romagna	363
H501	Roma	RM	Lazio	1.054.885
H560	Rosate	MI	Lombardia	66
H578	Rossana	CN	Piemonte	168
H623	Rozzano	MI	Lombardia	12.463
H735	Salzano	VE	Veneto	582
H827	San Donato Milanese	MI	Lombardia	3.459
H836	San Felice Circeo	LT	Lazio	1.585
H922	San Giovanni la Punta	CT	Sicilia	3.709
H930	San Giuliano Milanese	MI	Lombardia	2.738
I138	Sanremo	IM	Liguria	1.012
I158	San Severo	FG	Puglia	1.793
I255	Santa Marinella	RM	Lazio	1.127
I449	Sarzana	SP	Liguria	54.474
I489	Scalea	CS	Calabria	383
I496	Scandiano	RE	Emilia-Romagna	1.766
I566	Sedriano	MI	Lombardia	508
I577	Segrate	MI	Lombardia	577
I690	Sesto San Giovanni	MI	Lombardia	4.025
I700	Settimo Milanese	MI	Lombardia	719
I751	Siniscola	NU	Sardegna	469
I878	Sovico	MB	Lombardia	77
L020	Suzzara	MN	Lombardia	1.830
L049	Taranto	TA	Puglia	22.423
L120	Terracina	LT	Lazio	2.921
L182	Tivoli	RM	Lazio	155.533
L219	Torino	TO	Piemonte	113.399
L328	Trani	BT	Puglia	193
L409	Trezzano sul Naviglio	MI	Lombardia	1.140
L719	Velletri	RM	Lazio	287
L736	Venezia	VE	Veneto	4.331
L781	Verona	VR	Veneto	793
M141	Zagarolo	RM	Lazio	52
M212	Ladispoli	RM	Lazio	415
M213	Ardea	RM	Lazio	1.660
M416	Gattico-Veruno	NO	Piemonte	287
Totale contributo da erogare anno 2023				2.451.989

